

BGer 1B 528/2012 vom 3. Oktober 2012

Bundesgericht, 2012-10-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_528_2012

FR: TF 1B 528/2012 du 3 octobre 2012

IT: TF 1B 528/2012 del 3 ottobre 2012

Regeste

procedimento penale (trasmissione di atti) | Procedura penale

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).

E. 1.2

La ricorrente precisa che la decisione impugnata del 23 luglio 2012 le è pervenuta il 26 luglio, per cui il ricorso, datato 14 settembre 2012 ma impostato soltanto il 17 settembre successivo, come risulta dal timbro postale apposto sulla busta prodotta dalla ricorrente, tenuto conto delle ferie giudiziarie, sarebbe tempestivo.

E. 1.3

La tesi è manifestamente infondata. In effetti, il termine ricorsuale improrogabile (art. 47 cpv. 1 LTF) di 30 giorni di cui all' art. 100 cpv. 1 LTF , sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), è scaduto il 14 settembre 2012.

E. 1.3.1

Secondo l' art. 100 cpv. 1 LTF , il ricorso al Tribunale federale dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata. Il termine è osservato, ove lo scritto sia consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). I termini la cui decorrenza dipende, come nella fattispecie, da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF ; il previgente art. 32 cpv. 1 OG prevedeva per contro che nel computo dei termini non era compreso il giorno iniziale) e, come si è esposto, sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

E. 1.3.2

In concreto, la decisione impugnata è stata notificata, come ammissibile, durante le ferie giudiziarie estive, per cui, secondo la pubblicata prassi, il termine ricorsuale di 30 giorni ha iniziato a decorrere il giorno seguente la fine delle stesse, ossia giovedì 16 agosto 2012 e terminava quindi il 14 settembre successivo (DTF 132 II 153 consid. 4.1 e 4.2, che annunciava il cambiamento legislativo di cui all' art. 44 cpv. 1 LTF ; cfr. anche DTF 135 III 324 consid. 1 inedito; sentenze 2C_740/2010 del 3 marzo 2011 consid. 2.3, 4A_372/2007 dell'11 ottobre 2007, 9C_296/2007 del 20 giugno 2007 e 1C_233/2010 del 19 maggio 2010). Il ricorso, impostato dalla legale soltanto il 17 settembre 2012, è quindi tardivo.

E. 1.3.3

Certo, nell'ambito delle ferie giudiziarie secondo l' art. 46 LTF occorre differenziare tra decisioni finali e incidentali. Decisioni incidentali nel procedimento penale, segnatamente arresto, carcerazione preventiva, sequestri e blocchi di conti bancari, quindi segnatamente nel quadro di misure coercitive nel cui contesto il principio di celerità assume un'importanza particolare, sebbene non costituiscano misure cautelari ai sensi dell' art. 98 LTF , sono considerate come "altre misure provvisionali" secondo l' art. 46 cpv. 2 LTF , alle quali la sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie non si applica (sentenza 1B_78/2012 del 3 luglio 2012 consid. 1.1-1.3 destinata a pubblicazione; DTF 135 I 257 consid. 1.5; cfr. DTF 135 III 430 consid. 1; 134 III 667 consid. 1). Sia come che sia, in ogni modo, il gravame è tardivo.

E. 1.4

Ne segue che il gravame, tardivo, quindi manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF .

E. 2

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 2.1

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

E. 2.2

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo. Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

E. 3

Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico, al Presidente della Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 3 ottobre 2012 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Eusebio Il Cancelliere: Cramer

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.